

Roma, 15 MAG. 2014

Direzione Centrale Normativa
Settore Imposte sui redditi e sulle
attività produttive
Ufficio Redditi fondiari e di lavoro

COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE
VIA IN ARCIONE 71
00187 ROMA (RM)

Prot.

OGGETTO: Consulenza giuridica n. 954-11/2013
Ente pubblico COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI
PENSIONE
Codice Fiscale 97124370582
Istanza presentata il 30/04/2013

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 11 comma 4 del DL n. 174 del 2012, è stato esposto il seguente

QUESITO

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Covip) ha chiesto chiarimenti interpretativi, relativamente ai profili di competenza, in ordine alla disposizione contenuta nell'art. 11, comma 4, del DL n. 174 del 2012, secondo la quale, a decorrere dal 22 maggio 2012, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'art. 11, comma 7, lettere b) e c), del D.LGS. n. 252 del 2005, avanzate dagli iscritti alle forme di previdenza complementare residenti nelle province colpite dal terremoto del maggio 2012, si applica in via transitoria il regime

previsto dalla lettera a) del medesimo articolo, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione al fondo.

L'istante fa presente che Assofondipensione, l'Associazione dei fondi pensione negoziali, ha fornito ai propri associati, con circolare del 17 ottobre 2012, le seguenti linee interpretative:

1. le anticipazioni di cui all'art. 11, comma 7, lettere b) e c), del D.LGS. n. 252 del 2005, possono essere concesse, a prescindere dagli otto anni di iscrizione al fondo, a tutti gli iscritti che risultano residenti, alla data del 22 maggio 2012, nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo,
2. a tali anticipazioni si applica il medesimo regime fiscale individuato per le ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 11, comma 7 (spese sanitarie);
3. restano inalterati i limiti massimi del 75 per cento per le anticipazioni di cui alla lettera b) e del 30 per cento per quelle di cui alla lettera c) dell'art. 11, comma 7.

La citata Associazione ha, tuttavia, rappresentato alla Covip che, di recente, sono emerse ulteriori interpretazioni del citato art. 11, comma 4, del DL n. 174 del 2012, nel senso che il regime giuridico previsto dalla lettera a) dell'art. 11, comma 7, possa ritenersi applicabile in toto alle altre tipologie di anticipazioni, non solo con riferimento ai presupposti temporali e alla disciplina fiscale, bensì anche per quanto riguarda l'applicazione del limite massimo del 75 per cento e del regime di parziale intangibilità di cui all'art. 11, comma 10, prima parte, del D.LGS. n. 252 del 2005.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Nel merito, l'istante ritiene che la disposizione di cui all'art. 11, comma 4, del DL n. 174 del 2012, non sia sufficientemente chiara. In particolare, si presta a diverse interpretazioni la parte della disposizione in cui si afferma che "si applica in via transitoria quanto previsto dall'art. 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad

una forma pensionistica complementare".

Secondo una prima interpretazione, volta ad attribuire rilevanza all'inciso "a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare", che altrimenti risulterebbe ridondante, l'unica deroga ammessa in favore dei terremotati dell'Emilia sarebbe di consentire loro di richiedere le anticipazioni di cui alle lettere b) (acquisto della prima casa di abitazione e taluni interventi edilizi sulla medesima) e c) (ulteriori motivi), a prescindere dalla maturazione degli otto anni di iscrizione al fondo. Secondo questa linea, pertanto, alle predette anticipazioni non si applicherebbe né il più favorevole regime fiscale di cui alla lettera a) (ritenuta a titolo di imposta del 15 per cento riducibile fino al 9 per cento), né il maggiore limite percentuale dell'importo richiedibile (75 per cento).

Una seconda interpretazione, facendo leva, invece, sul dato letterale del rinvio a "quanto previsto dall'art. 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005", porterebbe a ritenere, fermo restando il carattere pleonastico dell'inciso sopra richiamato, che alle anticipazioni di cui alle lettere b) e c) si applichi integralmente la disciplina di cui alla lettera a), sia per quanto riguarda i profili inerenti al limite massimo della percentuale richiedibile (75 per cento), sia per quanto riguarda il regime fiscale (più favorevole).

Secondo una terza tesi, nel merito più vicina alla prima, andrebbe valorizzato il richiamo, contenuto nella parte iniziale della disposizione, alle "richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'art. 11, comma 7, lettere b) e c) del decreto legislativo 5 dicembre del 2005, n. 252". Le fattispecie richiamate sarebbero, quindi, da un lato, quella relativa all'acquisto della prima casa di abitazione, con possibilità di richiedere un'anticipazione per un importo non superiore al 75 per cento e, dall'altro, quella relativa agli ulteriori motivi, con possibilità di richiedere un'anticipazione per un importo non superiore al 30 per cento. Seguendo tale interpretazione, le richieste di anticipazione di cui alle lettere b) e c) conserverebbero le loro caratteristiche sia in relazione ai motivi della richiesta, sia in relazione agli

importi massimi richiedibili; conseguentemente, il rinvio alla lettera a) non comporterebbe l'estensione dell'importo massimo richiedibile ivi previsto (75 per cento) anche alle richieste di anticipazione di cui alla lettera c).

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 11, comma 4, del DL n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (di seguito "decreto"), prevede che *"Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 22 maggio 2012."*

Nell'ambito della disciplina della previdenza complementare, le anticipazioni sono regolate dall'articolo 11, comma 7, del D.LGS. n. 252 del 2005 (in vigore dal 1° gennaio 2007), secondo cui gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono chiedere *"un'anticipazione della posizione individuale maturata:*

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una

ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;".

Con riferimento al quesito posto - volto a individuare la corretta interpretazione del comma 4 dell'art. 11 del decreto - si osserva preliminarmente che tale disposizione, nel recare una deroga transitoria alla disciplina ordinaria, autorizza i fondi di previdenza complementare, per un periodo di tre anni a decorrere dal 22 maggio 2012 e fino al 21 maggio 2015, a concedere anticipazioni di cui all'art. 11, comma 7, lett. b (acquisto della prima casa di abitazione e taluni interventi edilizi sulla medesima) e lett. c (ulteriori esigenze), del D.LGS. n. 252 del 2005, agli iscritti alle forme pensionistiche complementari residenti nelle citate province, a condizioni più agevolate rispetto a quelle ordinarie.

Al riguardo, infatti, la relazione illustrativa al DDL di conversione del decreto prevede che "la disposizione è finalizzata a consentire ai soggetti residenti nelle aree colpite dal recente sisma di rendere disponibili risorse finanziarie di importo apprezzabile al fine

di alleviare le difficoltà individuali e di rilanciare la domanda economica nel suo complesso".

Per quanto concerne l'ambito applicativo della disposizione in esame, l'espresso richiamo alle *"richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'art. 11, comma 7, lettere b) e c) del decreto legislativo 5 dicembre del 2005, n. 252"*, comporta che tali richieste conservino le loro caratteristiche sia in relazione ai motivi [acquisto della prima casa di abitazione, lett. b), e ulteriori esigenze, lett. c)], sia in relazione agli importi massimi richiedibili [75 per cento, lett. b), e 30 per cento, lett. c)].

Conseguentemente, si ritiene che il rinvio a *"quanto previsto dall'art. 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005"*, comporti che, alle richieste di anticipazione di cui alle lettere b) e c) del medesimo art. 11, comma 7, si applichi il regime fiscale previsto per le richieste di anticipazione di cui alla lett. a) e, cioè, la ritenuta a titolo di imposta del 15 per cento, riducibile fino al 9 per cento, in luogo della ritenuta del 23 per cento.

L'espresso riferimento normativo alla irrilevanza del requisito degli otto anni di iscrizione al fondo comporta la possibilità di richiedere le anticipazioni di cui alle lettere b) e c) a prescindere dalla ricorrenza del predetto requisito temporale.

Si fa presente, inoltre, che la disposizione agevolativa in commento, nel fare rinvio alla previsione dell'art. 11, comma 7, lett. a), richiama indirettamente le disposizioni concernenti le condizioni temporali di applicabilità del regime di tassazione delle anticipazioni. L'articolo 11, comma 7, infatti, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del D.LGS. n. 252 del 2005), in quanto il successivo articolo 23, comma 5, del medesimo decreto, stabilisce che *"Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2007."* Per effetto, quindi, del richiamato art. 23, comma 5, ai soggetti

che, alla data del 1° gennaio 2007, risultino iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni del D.LGS. n. 252 del 2005 si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a partire da tale data.

Per le prestazioni corrispondenti ai montanti maturati fino a tale data, si rendono, invece, applicabili le disposizioni pro-tempore vigenti in relazione al periodo di maturazione.

Con particolare riferimento alle anticipazioni, la circolare n. 70/E del 2007 (par. 5.1), confermando quanto chiarito nella circolare n. 29/E del 2001, ha precisato che le stesse devono essere imputate prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, poi agli importi maturati fino al 31 dicembre 2006 e, per l'eccedenza, agli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Tuttavia, l'applicazione di tale criterio di imputazione ai soggetti destinatari della norma agevolativa in questione potrebbe comportare differenze di trattamento nei confronti degli stessi, in quanto il regime fiscale delle prestazioni di previdenza complementare è condizionato da diversi parametri, quali l'anzianità di iscrizione al fondo, i periodi di maturazione degli importi versati e, per quanto riguarda le anticipazioni in particolare, l'importo richiesto a titolo di anticipazione (75 o 30 per cento).

Ad esempio, per effetto della prioritaria imputazione dell'importo maturato agli anni meno recenti (secondo il criterio indicato nella circolare n. 70/E del 2007), un soggetto iscritto a un fondo da vent'anni che chiede un'anticipazione per il 75 per cento della posizione maturata, è soggetto solo per una minima parte (quella che residua dopo l'imputazione ai periodi precedenti) al regime fiscale agevolato introdotto dal D.LGS. n. 252 del 2005, a differenza di un soggetto iscritto dopo il 1° gennaio 2007 che beneficerà, invece, del regime fiscale agevolato per l'intero importo richiesto in anticipo.

L'applicazione del suddetto criterio di imputazione alle ipotesi contemplate dalla norma agevolativa in questione potrebbe, quindi, risultare meno vantaggiosa, se non

addirittura vana, per i soggetti con più lunga anzianità di partecipazione alla forma di previdenza complementare.

Al fine, quindi, di consentire una parità di trattamento dei soggetti interessati rispetto alle esigenze derivanti dal sisma (presupposto della norma agevolativa in questione), si ritiene che, ferma restando l'applicazione del regime transitorio, l'imputazione degli importi richiesti in anticipo avvenga con criteri diversi rispetto a quelli indicati dalla circolare n. 70/E del 2007 e, cioè, imputando prioritariamente gli importi al periodo di maturazione più recente, poi agli importi maturati dal 2001 al 2006 e, per l'eccedenza, a quelli maturati prima del 2001.

Naturalmente, detto criterio deve applicarsi anche alle richieste di anticipazioni di cui all'art. 11, comma 7, lett. a), del D.LGS. n. 252 del 2005 (spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni).

Per quanto riguarda, infine, il requisito della residenza, si osserva che i soggetti destinatari dell'agevolazione devono possedere la residenza anagrafica in uno dei comuni elencati dalla disposizione in esame, ovvero aver presentato richiesta di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente in uno dei medesimi comuni, alla data del 22 maggio 2012.

Il possesso di tale requisito risulta dal certificato di residenza rilasciato dal comune e può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione (c.d. autocertificazione) ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445 del 2000, con applicazione della sanzione penale di cui al successivo articolo 76 in caso di dichiarazioni mendaci. L'eventuale trasferimento della residenza nel corso del triennio considerato dalla norma agevolativa - che inizia il 22 maggio 2012 e termina il 21 maggio 2015 - non comporta la decadenza dal beneficio fiscale.



IL DIRETTORE CENTRALE

Annibale Dodero

